



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 64 del 29-12-2022

Adunanza Ordinaria – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21:00 in Videoconferenza, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Presenti/ Assenti
Perelli Laura	Presente
Barbirati Maurizio	Presente
Corazza Camilla	Presente
Pinca Fabrizio	Presente
Dalpasso Cristiano	Presente
Turra Erika	Presente
Viviani Maria Letizia	Presente
Bondi Federica	Presente
Cartocci Raffaele	Presente
Brancaleoni Andrea	Presente
Perelli Mirko	Presente
Canella Rita	Presente
Giubelli Arrigo	Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Assiste il Segretario Comunale Musco Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Perelli Laura assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Turra Erika

Cartocci Raffaele

Giubelli Arrigo

Deliberazione n. 64 del 29-12-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2023

Visto il Capo VIII "Modalità di svolgimento in videoconferenza" del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 37 del 22 maggio 2019 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 dicembre 2020, n. 72, nonché con deliberazione del Consiglio Comunale 31 maggio 2022, n. 22.

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

Il Sindaco e i dodici Consiglieri presenti sono collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Partecipa il Segretario Comunale collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e che il Segretario Comunale riesce a identificare tutti i partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco:

«Passiamo al punto numero sette che è l'approvazione delle aliquote IMU decorrenti dal primo gennaio 2023.

Anche qui trovate nel testo della delibera l'exkursus normativo e la conferma delle aliquote e delle detrazioni delle annualità precedenti confermate anche per l'annualità 2023.

Lascio la parola al Consiglio. Non vedo interventi. Mettiamo in votazione anche questa ulteriore delibera che è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione, quindi il punto numero sette che è l'approvazione delle aliquote IMU - annualità 2023.

Prego Segretario. Qui votiamo anche per l'immediata eseguibilità».

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Premesso che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Rilevato che, ai sensi della suddetta legge, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Dato atto che il Comune di Tresigallo ha applicato la maggiorazione TASI fin dall'anno 2015 con deliberazioni consiliari n. 22 del 09/06/2015, n. 11 del 17/03/2016, n. 8 del 01/02/2017, n. 7 del 28/02/2018;

Dato atto che il Comune di Formignana ha applicato la maggiorazione TASI fin dall'anno 2015 con deliberazioni consiliari n. 20 del 15/06/2015, n. 9 del 21/03/2016, n. 8 del 31/01/2017, n. 16 del 26/02/2018;

Preso atto che anche il nuovo Comune di Tresignana per l'anno 2019 con Deliberazione del commissario prefettizio nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 11/02/2019 ha confermato la maggiorazione TASI;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerato che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 29 del 27/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 27/05/2020 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni IMU;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29/12/2021 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni IMU;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, come da Risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 e succitato comma 767, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Evidenziato che nelle more dell'approvazione del prospetto delle aliquote suddetto, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, come indicato nella Risoluzione 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1 comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" che introduce la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia;

Vista la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 con cui il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito e Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui

al comma 777;

Considerato che dalle stime operate dal Settore Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto introducendo le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2023:

- stabilire l'aliquota ordinaria per gli immobili soggetti al tributo nella misura del 1,03 per cento;
- stabilire l'aliquota per le unità immobiliari delle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 nella misura del 0,47 per cento;
- stabilire l'azzeramento dell'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali;
- stabilire l'azzeramento dell'aliquota prevista per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (bene merce);
- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 26 del Regolamento Comunale);

Visto il vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU – Imposta Municipale Propria;

Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Dato atto che il proponente responsabile del Settore Economico Finanziario attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della Regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Economico - Finanziario;

Con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Consiglieri BRANCALEONI; PERELLI M.; CANELLA; GIUBELLI), contrari 0, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di confermare e approvare, per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria – IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1,03 %
2	Unità immobiliare delle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,47 %
3	Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 26 del Regolamento Comunale)	0
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale: unità immobiliari possedute da imprenditori agricoli (I.A.P. o C.D.) per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2135 c.c.	0
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati (bene merce) (art. 22 del Regolamento comunale)	0
6	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,03 % (di cui 0,76% riservata allo stato)
7	Terreni agricoli	1,03 %
8	Aree Fabbricabili	1,03 %

DETRAZIONI

CASISTICA	DETRAZIONE
-----------	------------

Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	€. 200,00 Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
---	--

- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Successivamente, con voti favorevoli 9, astenuti 4 (Consiglieri BRANCALEONI; PERELLI M.; CANELLA; GIUBELLI), contrari 0, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Perelli Laura

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musco Antonino